

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVIII LEGISLATURA -----

13^a Commissione permanente

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

***39^a seduta: mercoledì 19 dicembre 2018, ore 11**

40^a seduta: giovedì 20 dicembre 2018, ore 8,45

ORDINE DEL GIORNO

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

Sui temi della plastica e della bioplastica, anche con riferimento al possibile impatto economico sul comparto dell'introduzione di nuove restrizione a livello europeo, e sulla verifica delle strategie attuative degli obiettivi di tutela ambientale per la riduzione delle possibili conseguenze negative sul piano industriale e occupazionale - *Relatore alla Commissione* BRIZIARELLI

(n. 123)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

CORRADO, DE LUCIA, VANIN, NOCERINO, ABATE, TRENTACOSTE, FLORIDIA, PIRRO, LANNUTTI, DONNO, PUGLIA, CASTELLONE, LEONE, LA MURA, GRANATO, MORRA, MARILOTTI, Giuseppe PISANI, NUGNES, CAMPAGNA, RUSSO, L'ABBATE, GALLICCHIO, ROMANO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

i siti di interesse nazionale (SIN) sono aree contaminate molto estese classificate come pericolose dallo Stato e necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari;

i SIN sono stati definiti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto decreto Ronchi) e dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, ripresi poi dal decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 252, che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali;

l'art. 36-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha apportato delle modifiche ai criteri di individuazione dei SIN. Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39. La competenza amministrativa sui 18 siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive Regioni;

il sito di interesse nazionale "Crotone-Cassano-Cerchiara" è stato istituito nel 2001 con decreto del Ministero dell'ambiente (decreto ministeriale n. 468 del 2001). L'anno successivo ne è stata delineata la perimetrazione con il decreto 26 novembre 2002;

il 29 settembre 2017, presso il Ministero, si è svolta la conferenza dei servizi al fine di esaminare la proposta della Regione Calabria sulla ridefinizione del perimetro del sito di bonifica;

con decreto 9 novembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridefinito il perimetro;

tra le nuove superfici (urbane ed extraurbane, pubbliche e private) introdotte dal decreto, che l'analisi di rischio sito-specifica effettuata dal Comune di Crotone ha rivelato contaminate da residui industriali, compare anche il piazzale di proprietà Casillo in località Passovecchio, a nord della città pitagorica;

si tratta di un'area soggetta a legge speciale perché presenta gravi compromissioni ambientali, avendovi l'analisi di rischio sito-specifica effettuata dal Comune stimato in 94.500 metri cubi la quantità di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) presente sotto lo strato d'asfalto steso nel 1998; CIC qualificato non conforme al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in quanto la contaminazione di tale scoria industriale, soprattutto per l'arsenico, supera abbondantemente le concentrazioni soglia di rischio (CSR) fissate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Quarta, Titolo V, all. 5, Tab 1, Colonna A, per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;

in particolare il materiale prodotto per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, rilevato in 18 aree di cui 16 ricadenti nella città di Crotone, derivava dalla lavorazione delle scorie "cubilot" (esito della fusione delle ferriti dello stabilimento Pertusola sud) che venivano miscelate con sabbia silicea, loppa d'altoforno e catalizzatori, dando vita al conglomerato idraulico catalizzato, ma tale operazione non è stata condotta seguendo le procedure previste per renderlo inerte;

considerato che:

pur essendone stata accertata la contaminazione, sul piazzale Casillo, definito da una sentenza della Corte di cassazione come una discarica illegale di rifiuti, dal 20 al 28 ottobre 2018 si è svolta l'ennesima edizione della fiera di Crotona, guardata con sospetto da molti cittadini ma autorizzata senza esitazioni dal Comune proprio come in passato, benché l'inserimento di quell'area nel SIN imponga la bonifica o la messa in sicurezza, procedure che devono passare attraverso il Ministero;

altresì è presente un inquinamento da metasilicati contenenti "Tenorm", anch'essi provenienti dagli stabilimenti chimici crotonesi, il cui impiego in opere civili pubbliche e private nella città di Crotona e nella provincia è ormai accertato in quanto ogni volta che si individuano tracce di residui di Tenorm è necessario dimensionare la contaminazione mediante una caratterizzazione (comprensiva di carotaggi e analisi radiometriche), operazione propedeutica al passaggio successivo, cioè alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;

è nota, peraltro, la volontà di dare priorità agli interventi di bonifica nei quattro siti pubblici contaminati da CIC (due scuole e due complessi di alloggi popolari), dove sarà effettuata la rimozione integrale della scoria "cubilot" non conforme grazie all'integrazione dei 6 milioni di euro previsti dall'accordo di programma quadro del 2011 con i fondi a disposizione del commissario straordinario per la bonifica del SIN, mentre un intervento analogo non è previsto, ad oggi, negli altri siti contaminati;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

risulta piuttosto ambiguo, e l'incertezza potrebbe riproporsi anno dopo anno, il confine tra la competenza ministeriale e comunale nel decidere di normare l'utilizzo dei siti contaminati da CIC oggetto della ripermimetrazione del SIN "Crotona, Cassano e Cerchiara", per i quali, come nel caso di piazzale Casillo, non si sia ancora proceduto né alla bonifica né alla messa in sicurezza, consentendolo o vietandolo *in toto* o con limitazioni;

non è accettabile, in ogni caso, che alcuni tra detti siti siano bonificati e altri no, che qualcuno di quelli non bonificati sia interdetto e qualcun altro diventi addirittura teatro di manifestazioni di massa in base alla sola discriminante della proprietà pubblica o privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda disporre un'attenta valutazione tecnica tesa ad accertare quale sia la disciplina cui fare riferimento nel caso di piazzale Casillo e simili, in modo da orientare correttamente l'agire altrimenti discrezionale dell'amministrazione comunale di Crotona, vietando, ove occorra, l'utilizzo delle aree contaminate da CIC non sottoposte a bonifica almeno fino alla loro messa in sicurezza permanente;

se non ritenga opportuno, relativamente alle aree contaminate da CIC e da metasilicati contenenti Tenorm, valutare l'introduzione di una qualche forma di sostegno statale ai privati e agli enti pubblici locali attualmente chiamati ad affrontare in proprio le spese, sovente gravose, per la caratterizzazione preliminare e le successive fasi, nonostante la legislazione comunitaria e nazionale abbiano stabilito il principio secondo cui "chi inquina paga".

(3-00410)